

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 208 Del 04 Ottobre 2016

OGGETTO: SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 570/2016 NEL RICORSO N. 2701/2013 PROMOSSO DA SNAM RETE GAS SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO E NOMINA LEGALE

Il giorno **04 Ottobre 2016** alle ore **09:30** nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

N	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE
1	CORTI ROBERTO	Sindaco	N
2	REDI CRISTINA	Assessore	S
3	BUONVICINO PAOLA	Assessore	S
4	GUIDOTTI STEFANO BRUNO	Assessore	S
5	BORGONOVO GIOVANNI	Assessore	S
6	ROCCO EMANUELA	Assessore	S
7	MORO JENNIFER	Assessore	S
8	GEROSA GIORGIO	Assessore	S

Risultano presenti N° 7 componenti.

Risultano assenti N° 1 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale BASTA NICOLINA.

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti REDI CRISTINA.

Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 570/2016 NEL RICORSO N. 2701/2013 PROMOSSO DA SNAM RETE GAS SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO E NOMINA LEGALE -

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Snam Rete Gas Spa. aveva presentato ricorso al TAR per l'annullamento delle delibere C.C. n. 32/2012 e 40/2013 riguardanti il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio e le relative tariffe, nonchè della nota prot. N. 27587/2013 di richiesta alla società della corresponsione del canone stesso per l'anno 2013 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- Con delibera n. 21/.2014 la Giunta Comunale incaricava gli Avv. Maurizio Fogagnolo e Lorenzo Lamberti per assistere l'Amministrazione nel summenzionato contenzioso

PRESO ATTO che con sentenza 570/2016 acquisita al protocollo al n. 9251/29.03.2016 il TAR Lombardia

- ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte relativa all'impugnazione della nota. 27587/16.10.2013 di richiesta a Snam Rete Gas spa della corresponsione del canone patrimoniale non ricognitorio per l'anno 2013, individuando nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda
- ha accolto il ricorso nella restante parte, annullando il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, approvato con delibera CC n. 32/2012 come modificata dalla successiva delibera CC n. 40/2013;

VERIFICATO che il termine per proporre appello innanzi il Consiglio di Stato scadrà il 25 ottobre 2016;

RITENUTO OPPORTUNO appellare avanti il Consiglio di Stato la sentenza TAR Lombardia n. 570/2016 e, per continuità di procedimento, incaricare anche per questa fase del contenzioso l'Avv. Maurizio Fogagnolo;

ACQUISITO il preventivo che quantifica i costi per il giudizio in appello in € 1.000,00, oltre accessori e spese vive tra cui il versamento del contributo unificato;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lqs. 118/2011 ss.mm.;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma - del TUEL n. 267/2000;

UNANIME nel voto reso legalmente

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto

1. Di autorizzare il ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Lombardia n. 570/2016 nel ricorso n. 2701/2013 promosso da Snam Rete Gas Spa, incaricando, per continuità di procedimento, , l'Avv. Maurizio Fogagnolo ed eleggendo domicilio nello studio dell'Avv. Arturo Covella in Roma Via Giovanni Nicotera n. 29;

- 2. di impegnare, come da preventivo inviato dal professionista, la somma di € 1.430,00 al cap. 250/00 "Spese per liti e arbitraggi patrocini" esigibile per € 730,00 nel 2016 e per € 700,00 nel 2018, re-imputabili qualora l'andamento di causa lo richiedesse, nonchè la somma di € 975,00, per il versamento del contributo unificato, a carico del cap.250/01 "altre spese legali" esigibile nel 2016 (B.P.2016);
- 3. Di dare atto che, qualora si rendesse necessario per attività al momento non prevedibili, l'impegno di spesa sarà integrato con atto dirigenziale;
- 4. Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole previste per gli enti territoriali per il concorso ai saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, 8° comma del T.U.E.L n. 267/2000;
- 5. di dichiarare con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del TUEL n. 267/2000;
- 6. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENT REDI CRISTIN		IL SEGRETARIO GENERALE BASTA NICOLINA	
Il sottoscritto	Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,		
	ATTESTA		
Che la presen	te deliberazione:		
giorni co	ubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web onsecutivi dal, one del messo.		
	asmessa in elenco in data ai S dall'art. 125 - T.U.E.L. 267/2000;	ignori Capigruppo Consiliari come	
□ È divenuta	e esecutiva il	in quanto:	
sono decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3- T.U.E.L. 267/200), e non sono pervenute richieste d'invio al controllo da parte dei Consiglieri (art. 127 –comma 1 - T.U.E.L. 267/2000)			
□ E' stata di	chiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -c	comma 4- T.U.E.L. 267/2000)	
Desio, lì		IL SEGRETARIO GENERALE	